

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Ufficio
CH-3003 Berna

www.parlamento.ch
buero.bureau@parl.admin.ch

Ai membri
dell'Assemblea federale

novembre 2022

Comunicazioni concernenti la procedura per l'elezione del Consiglio federale del 7 dicembre 2022

1 Basi legali

I seguenti atti normativi sono rilevanti per l'elezione del Consiglio federale:

- Costituzione federale (Cost.), in particolare gli articoli 143, 157-159, 168 e 175;
- Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl), in particolare gli articoli 130-134;
- Regolamento del Consiglio nazionale (RCN), applicabile per analogia alla procedura dell'Assemblea federale plenaria, salvo disposizione contraria della legge (art. 41 cpv. 1 LParl).

2 Ordine cronologico dell'elezione per l'assegnazione dei seggi vacanti

L'elezione del Consiglio federale del 7 dicembre 2022 è finalizzata all'assegnazione dei due seggi vacanti secondo l'articolo 133 LParl.

I due seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, conformemente all'articolo 133 capoverso 3 LParl secondo l'ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente:

1. seggio del consigliere federale Ueli Maurer, eletto per la prima volta il 10 dicembre 2008;
2. seggio della consigliera federale Simonetta Sommaruga, eletta per la prima volta il 22 settembre 2010.



3 Procedura nell'Assemblea federale plenaria

31 Quorum

In virtù dell'articolo 159 capoverso 1 Cost. l'Assemblea federale plenaria delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri, ossia la maggioranza dei membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

32 Procedura di elezione

L'elezione comporta uno o più **turni di scrutinio**. Si conclude quando un candidato ottiene la maggioranza assoluta.

33 Eleggibilità e svolgimento dei turni di scrutinio

È eleggibile al Consiglio federale ogni cittadino svizzero che abbia la facoltà di esercitare i diritti politici in materia federale (art. 136, 143 e 175 cpv. 3 Cost.).

Nei primi due turni di scrutinio possono essere elette tutte le persone eleggibili. In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati (art. 132 cpv. 3 LParl).

È eliminato dall'elezione il candidato che (art. 132 cpv. 4 LParl):

- ottiene *meno di dieci voti* nel secondo turno o in uno dei turni successivi; e
- nella misura in cui tutti abbiano ottenuto almeno dieci voti, *ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi*. Se il minor numero di voti è raggiunto da più persone, nessuno è eliminato.

34 Elezione a maggioranza assoluta

Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide. Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle (art. 130 LParl).

In caso di parità di voti l'Assemblea federale plenaria è tenuta a procedere a un turno supplementare, finché un candidato ottenga la maggioranza assoluta.

35 Schede nulle e turni di scrutinio annullati

Sono nulle le schede (art. 131 LParl):

- che non possono essere attribuite in modo chiaro (indicare quindi nome e cognome del candidato);
- contenenti espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti (che permettono di risalire all'identità della persona che ha votato);
- che recano il nome di una persona non eleggibile (cfr. n. 33);



- che recano il nome di una persona eliminata in uno scrutinio (cfr. n. 33);
- che recano il nome di una persona già eletta in Consiglio federale.

Se il numero delle schede rientrate supera quello delle schede distribuite, il turno di scrutinio è annullato. In tal caso lo scrutinio è ripetuto (art. 131 cpv. 5 LParl).

36 Rinuncia all'elezione

Se una persona eleggibile rinuncia alla candidatura **prima o durante lo scrutinio**, la procedura di elezione si svolge comunque, rispettivamente prosegue. La persona interessata rimane eleggibile.

Qualora un candidato rinunci al mandato in Consiglio federale **dopo essere stato eletto, e quindi dopo aver ottenuto la maggioranza assoluta**, viene indetto un nuovo scrutinio, che si svolge dopo che è stato attribuito il secondo seggio vacante.

37 Dichiarazioni

I gruppi e i singoli deputati dispongono, su richiesta, prima di un turno di scrutinio di un tempo di parola di cinque minuti per fare una dichiarazione.

38 Distribuzione delle schede

Gli scrutatori consegnano personalmente le schede ai deputati, che devono trovarsi al loro posto in sala.

39 Mozioni d'ordine

L'Assemblea federale plenaria vota su eventuali mozioni d'ordine tra i turni di scrutinio (cfr. art. 51 RCN).

Non appena il presidente ha invitato gli scrutatori a distribuire le schede, non è più possibile presentare una mozione d'ordine in quel turno di scrutinio.

I risultati delle votazioni relative alle mozioni d'ordine sono accertati come segue:

- dapprima, per il *Consiglio degli Stati*, per appello nominale (cfr. art. 41 cpv. 1 LParl in combinato disposto con l'art. 58 RCN),
- quindi, per il *Consiglio nazionale*, mediante procedimento elettronico.

Il presidente annuncia il risultato globale della votazione.